

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

lavori di sistemazione dello spartitraffico autostradale dal km 84+860 al km 91+000 e adeguamento delle piste di svincolo della stazione di Bolzano sud

(ultimo aggiornamento il 4 ottobre 2012)

1. *Relativamente alla gara in oggetto si chiede se viene applicato il criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale (taglio delle ali) art. 122 comma 9 D.lgs 163/06 per numero di offerte superiore a 10, oppure viene applicato il criterio del massimo ribasso percentuale calcolando la soglia di anomalia al fine di verificare la congruità delle offerte anomale.*

In relazione alla modalità aggiudicazione della procedura aperta in argomento si conferma che trova applicazione il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si evidenzia altresì che verrà determinata la soglia di anomalia per effettuare, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006, la valutazione della congruità di quelle offerte che in base alla predetta soglia saranno risultate potenzialmente anormalmente basse.
2. *In riferimento al bando di gara n. 23/2012 CIG 451073369F la sottoscritta società possiede solo la categoria prevalente OG3 classifica VII.*

Per la categoria OS12 A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA si può subappaltare al 100% come scritto nel disciplinare di gara.

Quindi possiamo partecipare come impresa singola, subappaltando la predetta categoria OS12 e per l'importo di € 1.606.105,14?

Si conferma la possibilità di partecipare alla procedura in oggetto nell'ipotesi come sopra illustrata. Si evidenzia altresì che, con riferimento alla ulteriore categoria OS1, qualora l'impresa partecipante non intenda svolgere in proprio le lavorazioni riconducibili alla citata categoria, ne dovrà essere dichiarato già in sede di gara il subappalto ad impresa qualificata per la categoria OS1 in classifica I.
3. *In riferimento all'art. 7 del disciplinare di gara, il possesso dei requisiti per la sussistenza "NULLA OSTA" ai fini dell'art. 67 D.Lgs 159/11, si deve dimostrare allegando copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura Antimafia?*

E che significa l'assenza di iscrizione nel registro delle imprese in capo alla propria posizione anagrafica, di alcuna procedura concorsuale in corso, ai sensi della normativa vigente in materia?

Con riferimento alla dichiarazione da produrre quale attestazione del possesso dei requisiti descritti all'art. 7, "Busta A – Documentazione amministrativa", lettera d), si evidenzia che la medesima è richiesta in luogo del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge

12/11/2011 n. 183 non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione.

In considerazione di ciò, l'impresa concorrente è tenuta a presentare un'autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 nella quale devono essere riportati i contenuti del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. evidenziati nel Disciplinare di gara, ivi compresa la dicitura relativa all'assenza in capo all'impresa medesima di iscrizione nel registro delle imprese di alcuna procedura concorsuale in corso ovvero di alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, nonché quella relativa alla sussistenza del "nulla osta" antimafia in capo ai soggetti controllati ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 252/1998.

4. *Si richiede, per conto dell'impresa XXX concorrente alla gara di cui all'oggetto, per la quale intende partecipare con l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, se l'impresa ausiliaria può dichiarare di non mettere a disposizione mezzi ed attrezzature, in quanto l'impresa concorrente ne è in possesso, avendo la categoria OG3 classifica IV, avvalendosi, quindi esclusivamente della categoria OG3 con classifica superiore.*

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006, comma 2 lettere d) e f), così come ribadito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 2/2012, l'impresa ausiliaria deve rendere, tra gli altri documenti richiesti dal medesimo art. 49, una dichiarazione con la quale si obbliga verso il concorrente ausiliato e la stazione appaltante a "mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" e ciò deve essere avvalorato dal contratto di avvalimento nel quale devono essere riportati in modo determinato e specifico le risorse e i mezzi prestati, così come stabilito dall'articolo 88, comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 207 del 2010.

Si evidenzia inoltre che la predetta determina sancisce tra l'altro il principio per il quale "l'avvalimento non consente a soggetti singolarmente non in possesso dei requisiti sufficienti all'esecuzione dell'integrale prestazione di sommare le classifiche possedute in modo da «creare» un soggetto qualificato".